

Alcune contraddizioni del sistema contributivo in Italia

Di Fabrizio Cacciafesta

1. Introduzione

Come giustamente osservato da Dario Stevanato¹, il problema se i contributi previdenziali abbiano natura di imposta o di retribuzione differita ha ricevuto nuova luce dall'avvio del sistema contributivo. La nostra opinione è che, addirittura, la questione possa a questo punto considerarsi definitivamente risolta.

Infatti, come ci proponiamo di mostrare, il metodo di calcolo della pensione quale previsto dalla “riforma Dini” (L. 335/1995) (metodo, appunto, *contributivo*) è – al di là di particolari irrilevanti – lo stesso impiegato per la determinazione del Trattamento di Fine Rapporto. Ne segue che quest'ultimo, e pensione contributiva, hanno la stessa natura. Poiché sul fatto che il TFR costituisca retribuzione differita risulta vi sia consenso unanime, non si vede appiglio logico per negare che la pensione contributiva (o la componente contributiva di una pensione, per chi si trovi ancora nel regime misto) sia qualcosa di diverso.

Dopo aver argomentato, nel par. 2, quanto precede, e che costituisce la parte centrale di questo breve articolo, segnaleremo nei paragrafi dal 3 al 7 alcune anomalie cui la nuova impostazione dà luogo: che pure ci sembrano non prive d'interesse. Confiniamo nell'Appendice Ie, pur necessarie, considerazioni più tecniche.

2. La logica della pensione contributiva secondo la riforma Dini

Ricordiamo che il TFR, nella sua essenza, nasce dall'accumulo di somme annualmente accantonate in una sorta di conto individuale, che è remunerato secondo un tasso stabilito e viene liquidato al titolare al cessare del rapporto di lavoro. Può dunque essere pensato come un prestito forzoso che il lavoratore fa al suo datore di lavoro, per tutta la durata del rapporto. Siamo consapevoli del fatto che il DL 252/2005 ha introdotto in materia molte ed importanti novità: che però non intaccano il principio base dell'impianto, riassumibile col dire che ad ognuno viene alla fine pagato il saldo del suo conto; o, pensando in termini di prestito, restituito quello che ha prestato (con i relativi interessi).

Guardiamo ora al metodo di calcolo della pensione introdotto dalla riforma Dini. Questa ha, in un certo senso, rivoluzionato il sistema, trasformandolo da *retribu-*

Fabrizio Cacciafesta è professore fuori ruolo in “Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie”

¹ I contributi previdenziali sono tributi?, giustiziafiscale.com, (2015), <https://www.giustiziafiscale.com/2-economia-diritto-e-tributi/i-contributi-previdenziali-sono-tributi.html>

tivo a contributivo: la pensione non è più determinata guardando alle ultime retribuzioni percepite, ma a tutti i contributi versati. Vi sono, quanto ai tempi, diversi casi particolari; a partire, però, dall'1 gennaio 2012, il nuovo metodo è in vigore per tutti. Da quella data, i contributi vanno ad alimentare la *quota contributiva* della pensione. Pensione che diventerà interamente contributiva al termine dell'attuale periodo di transizione, durante il quale i trattamenti liquidati contengono ancora una *quota retributiva*, corrispondente agli anni di servizio più lontani nel passato.

Secondo quanto previsto nella legge citata, la componente di pensione relativa al periodo contributivo viene calcolata prendendo in considerazione il montante² di tutti i contributi che l'interessato (o il suo datore di lavoro per lui) ha versato nel corso di esso. Indicando tale montante, nella misura raggiunta alla data del pensionamento, con la lettera M , la misura annua lorda p_o di pensione inizialmente spettante ad un neopensionato di età η risulta dalla semplicissima formula

$$(1) \quad M = p_o K(\eta)$$

o, se si preferisce, dal quoziente

$$(2) \quad p_o = M/K(\eta)$$

e dunque dividendo il *montante contributivo individuale* (come è denominato M) per una quantità che indichiamo con $K(\eta)$ (perché dipende da η) e che è detta *coefficiente di trasformazione*.

I coefficienti di trasformazione per le età da 57 a 70 anni, determinati dall'INPS secondo la logica che descriveremo nell'Appendice, sono aggiornati periodicamente in relazione all'evolversi delle probabilità di vita.

Come illustreremo, ancora, nell'Appendice, la (1) esprime l'uguaglianza tra, a sinistra, quanto il lavoratore ha pagato³ in tutta la sua vita attiva e, a destra, il totale di quanto riceverà a titolo di pensione. Forse meglio: come mostra la formula (2), la pensione è calcolata in modo che la detta uguaglianza sia rispettata.

Se però a ciascuno sarà pagato, complessivamente, un ammontare uguale al suo montante contributivo, la situazione è esattamente analoga a quella del TFR.

La sola differenza riscontrabile è che mentre il TFR viene liquidato, in linea di principio, con un solo pagamento, il montante contributivo viene restituito sotto forma di rendita. Tale rendita equivale però (nel senso che preciseremo nell'Appendice) a quel montante. Dunque, riscuotere la rendita, ossia la pensione, equivale a riscuotere il montante: e cioè, a ricevere indietro il totale dei contributi.

Ricordiamo, del resto, che la riforma della previdenza complementare attuata con il DL 252/2005 prevede anche per il TFR l'intercambiabilità tra il pagamento in un'unica soluzione e mediante una rendita vitalizia (art. 11, punto 3: *le prestazioni pensionistiche ... possono essere erogate in capitale, secondo il valor attuale, ... e in rendita*: la sottolineatura è nostra. Notiamo infatti che, stante l'aleatorietà della durata del godimento, la locuzione precisa sarebbe *secondo il valor attuale medio*. Anche su questo, si veda l'Appendice).

² Come avvertito, rimandiamo all'Appendice tutte le precisazioni tecniche.

³ Non ripeteremo più che quando parliamo di "contributi pagati dal lavoratore", dovremmo ogni volta aggiungere la precisazione "o pagati in suo nome dal datore di lavoro".

A questo punto, non resta che ripetere l'argomento che si usa per dimostrare il fatto che il TFR è una retribuzione differita: i contributi previdenziali non sono pagati per acquisire il diritto ad una prestazione futura che sarà calcolata secondo una logica "terza" (come accadeva, si badi bene!, per la pensione retributiva), ma sono virtualmente accantonati a favore del lavoratore, per essergli poi corrisposti. Dunque, hanno la natura di una parte della retribuzione che gli spetta, pur con un tempo di pagamento speciale.

Riteniamo di avere con ciò sufficientemente argomentato il nostro assunto principale. Nel seguito, esamineremo alcune altre particolarità del nuovo sistema pensionistico, riconducibili anch' esse al suo essere impiantato sulla formula (I).

3. Un prestito forzoso, parafiscale⁴

I contributi pensionistici sono – da sempre! – dovuti in misura proporzionale alla retribuzione, fino ad un tetto massimo, oggi di circa 110 mila euro annui. Ciò può apparire ovvio in base al radicato principio che chi più ha più deve dare.

Tuttavia, una riflessione appena attenta mostra la illogicità di questo fatto. L'interesse sociale a costringere ognuno a provvedere per tempo ai mezzi per il suo mantenimento in vecchiaia è comprensibile: anche se il premio Nobel per l'Economia Milton Friedman ha dedicato quasi un intero capitolo del suo *Capitalism and Freedom* a contestarlo. Non si vede invece alcuna ragione logica per la quale, per esprimersi assai semplicemente, chi guadagna 100 debba essere obbligato a procurarsi una pensione doppia di chi guadagna 50. La Costituzione della Repubblica Italiana recita, all'art. 38, che *Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria*. Sembra chiaro a chi scrive (che peraltro è un matematico) che il diritto a che siano previsti ed assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita in vecchiaia sia cosa per molti aspetti diversa dall'obbligo di provvedersi mezzi che garantiscano in vecchiaia le precedenti abitudini di vita.

Nel nostro sistema, questa impostazione che diremmo "integralista" è spinta fino all'assurdo. Un lavoratore dipendente già iscritto all'Assicurazione Generale Obbligatoria, e che riceverà dunque una pensione e non rischia in alcun modo di gravare sulla collettività, se percepisce qualche altra forma di retribuzione più o meno occasionale, deve pagare i contributi previdenziali anche su questa: è cioè costretto a costruirsi una pensione supplementare.

È evidente la confusione con l'ordinario prelievo fiscale.

Confusione, che l'odierna impostazione contributiva rende del tutto fuori luogo. Infatti non si tratta più, ormai, di ripartirsi un onere comune: e allora, chi più può, più paghi. Nel sistema Dini ogni contribuente non fa che alimentare un suo salvadanaio individuale virtuale: il suo montante contributivo. Quanto i salvadanaio altrui contengano, non è di alcun interesse per nessuno: come vedremo meglio nel prossimo paragrafo, in nessun caso è previsto che un salvadanaio particolarmente fornito possa essere impiegato a favore di qualcun altro.

Dunque i contributi previdenziali, pur riscossi con le modalità che si usano per le imposte,

⁴ Il contenuto di questo paragrafo riproduce in parte quanto già pubblicato in F. Cacciafesta, *Alcune osservazioni sul sistema pensionistico "Dini-Fornero"* (Diritto Assicurativo e del Mercato Finanziario, 2015).

si presentano in ultima analisi sotto forma di un prestito forzoso ad uno Stato⁵ alle prese con l'esigenza di pagare le pensioni in godimento. A differenza di un'imposta, un prestito va però (in teoria...) rimborsato. I contributi prelevati danno così luogo a quello che a volte è detto *debito implicito* del sistema, consistente nella promessa di restituire ad ognuno, a suo tempo, il suo montante contributivo.

Ne segue che sottoporre oggi a prelievo contributivo tutto l'immaginabile dà, nell'immediato, sollievo alle casse dell'INPS; ma impegna anche lo stesso Istituto a pagare, domani, pensioni anche assai elevate.

4. Mutualità e solidarietà

Poiché nel sistema Dini vige il principio che ad ognuno verrà restituito il suo, non vi è in esso alcuna traccia di quella solidarietà tra "ricchi" e "poveri"⁶ che ci si potrebbe, tutto sommato, aspettare.

È forse opportuno ricordare qui la differenza tra i due concetti di *solidarietà* (ora citata) e di *mutualità*. Con quest'ultimo termine si allude a quella compensazione tra diversi risultati che è indispensabile perché si possa fare "assicurazione", ed è dunque alla base di ogni sistema pensionistico. Quando si dice che ogni pensionato riceverà *in media* una certa somma (nel nostro caso: il suo montante contributivo) si allude al fatto che si sono associate molte situazioni personali, onde si può essere ragionevolmente sicuri che i loro diversi esiti finiranno, appunto, per mediarsi. Si tratta, invero, di una mutualità in un certo senso perversa: chi muore ad un'età inferiore alla media lascia i mezzi a favore di chi vive più a lungo della media. Normalmente, invece, nelle assicurazioni i "fortunati" – chi compra la polizza e non subisce il sinistro – paga a favore degli "sfortunati": gli assicurati che subiscono il sinistro. Ma quello che conta è che, in partenza, tutti hanno le stesse prospettive: solo a posteriori si potrà stabilire chi è stato "fortunato", e ha ricevuto più di quanto ha pagato, e chi "sfortunato" (ha ricevuto meno di quanto ha dato). La mutualità, che è – ripetiamo – indispensabile, agisce dunque in modo perfettamente equo e neutrale.

Si parla invece di "solidarietà" quando, per ragioni commerciali o politiche, categorie individuate a priori vengono avvantaggiate a favore di altre; non è affatto indispensabile, ed è tipicamente "iniqua". (Si potrebbe aggiungere che, essendo imposta, è una solidarietà un po' particolare, di dubbia apprezzabilità etica).

Nel sistema pensionistico vi è, ad esempio, solidarietà tra i sessi: a favore delle femmine e a spese dei maschi, che si vedono liquidare una pensione più bassa di quella cui avrebbero tecnicamente diritto, perché la temperie ideologica oggi dominante impone di attribuire a maschi e femmine le stesse probabilità di vita (contro ogni evidenza statistica).

Segnaliamo anche una, molto più nascosta, solidarietà che il sistema crea tra le classi sociali: a favore, però, dei ricchi. Invero, vi è anche qui evidenza statistica che questi ultimi vivano, mediamente, più a lungo dei poveri: a parità di età e di montante contributivo, avrebbero dunque tecnicamente diritto ad una pensione meno elevata. Di fatto, si utilizzano invece per tutti gli stessi coefficienti di trasformazione: ciò comporta, in ultima analisi, che parte

5 Notiamo questa ulteriore analogia tra contributi previdenziali e accantonamenti per il TFR che, come abbiamo notato, possono leggersi come prestito forzoso al datore di lavoro.

6 Si perdonerà l'utilizzo di espressioni sbrigative ma, riteniamo, ben comprensibili e non equivoche.

dei contributi dei poveri venga usata per pagare le pensioni dei ricchi⁷.

Alla luce di questa osservazione, la scelta – commentata al paragrafo precedente – di costringere questi ultimi a provvedersi di una pensione elevata appare ancor più controproducente, in quanto accresce il trasferimento di ricchezza in loro favore.

5. Sui requisiti minimi

Il sistema Dini si presenta secondo il principio di restituire ad ognuno quello che egli ha pagato. Dunque, il fatto che si smetta di lavorare abbastanza presto, percependo più a lungo una pensione più bassa; o si lavori fino ad età avanzata, accumulando così un montante contributivo che fornirà una pensione più elevata (anche perché se ne godrà, prevedibilmente, per un numero minore di anni), è del tutto indifferente dal punto di vista dell'equilibrio complessivo.

Pensare a requisiti minimi di età/anzianità necessari per maturare il diritto alla pensione contributiva significa, se è consentito dirlo, non aver ben capito la logica sottostante. Le accanite discussioni al riguardo (si pensi alla mitica “quota 100”, o alle problematiche dell'A-PE o della “opzione donna”) possono giustificarsi se riferentesi solo alla attuale fase di transizione, in cui le pensioni liquidate sono ancora, parzialmente, retributive. Purtroppo, è invece previsto che quei requisiti durino nel tempo: tant'è, che è già stabilito vengano periodicamente adeguati al mutare delle aspettative di vita. Laddove è ben chiaro che, in un futuro ormai non molto lontano, esisteranno invece solo pensioni contributive; per le quali, ripetiamo, essi non hanno ragione di esistere.

Per le pensioni contributive, i requisiti che avrebbe senso richiedere riguardano non l'età e l'anzianità, ma l'età ed il montante contributivo raggiunto: essi dovrebbero essere tali da corrispondere ad una pensione almeno pari al minimo di autosufficienza cui si è accennato nel par. 3.

Si obietta a volte che liberalizzare troppo l'età di pensionamento indebolirebbe la posizione del lavoratore. Peraltro, consentire a quest'ultimo di pensionarsi quando vuole non significa consentire al suo datore di lavoro di licenziarlo *ad libitum*.

6. Il sistema è sostenibile?

La riforma Dini ha rappresentato un notevole miglioramento per il sistema previdenziale, sia in termini quantitativi (di riduzione della spesa preventivabile per il futuro), sia in termini – diciamo – qualitativi: la modalità contributiva di calcolo della pensione (v. la formula (2)) è semplice ed abbastanza equa, nel senso attuariale del termine. Intendiamo con ciò che, al di là delle solidarietà viste al par. 4 (del tutto standard, o nascoste e certo non volute e non facilmente eliminabili), l'idea base è di restituire *a ciascuno il suo*: che è principio opinabile, ma limpido.

Con l'impostazione adottata, inoltre, il sistema sembra perfettamente in equilibrio.

Ci si può però chiedere se esso sia davvero affidabile, ossia in grado di mantenere quanto promette. Abbiamo infatti visto che i contributi individuali vengono capitalizzati solo virtualmente⁸: non sono, cioè, impiegati per produrre nuova ricchezza (né, al limite, accantonati

⁷ Questa osservazione si trova in G. Caselli, F. Peracchi, E. Barbi and R.M. Lipsi. 2003. *Differential Mortality And The Design Of The Italian System Of Public Pensions*. Labour Vol. 17(Special Issue), pp 45-78.

⁸ Si noti che però, contrariamente a quanto viene in genere sostenuto, il sistema non solo non è *a capi-*

per essere in futuro restituiti), ma presi in prestito e spesi a favore dei pensionati vivi al momento. Continua, dunque, la situazione precedente la riforma: toccherà alle generazioni future farsi carico del “debito implicito” (v. par. 3) e rimborsare quel prestito, pagando le pensioni oggi promesse.

Si parla spesso, a questo proposito, di *patto intergenerazionale*. Ci permettiamo di osservare che, a quanto ci risulta, per fare un patto occorre l'accordo di due parti: qui, una delle due non sembra sia stata consultata. È legittimo chiedersi se le generazioni future potranno e vorranno davvero onorare il “debito implicito”.

7. Contributi previdenziali, o pensionistici?

Vi è, infine, da osservare che il metodo Dini considera i contributi previdenziali come se fossero, per intero, *contributi pensionistici*: ossia finalizzati a preconstituire le future pensioni. In realtà, quei contributi sono pensati a fronte dell'intera gamma dei servizi offerti dall'INPS: il dettato costituzionale richiamato al par. 3 parla di ben di più che dei soli mezzi necessari per affrontare la vecchiaia.

Con questa impostazione, i servizi “non pensionistici” risultano, letteralmente, regalati ai loro fruitori; ossia posti a carico dell'intera collettività. Infatti, se tutti i contributi che affluiscono all' INPS devono trasformarsi in pensioni, le altre uscite dell'Istituto (a cominciare, è bene rilevarlo, da quelle per il suo funzionamento) vanno finanziate attraverso la fiscalità generale.

Appendice tecnica

La quantità indicata con M nelle formule (1) e (2) è stata a volte, in quanto precede, identificata con il totale dei contributi accumulati a nome e per conto del lavoratore durante tutta la sua vita attiva. In realtà, e come rivela la sua denominazione, si tratta di un *montante*: ai contributi vengono cioè annualmente aggiunti degli interessi, anche per tenere conto della progressiva perdita di potere d'acquisto della moneta. Detti interessi sono calcolati secondo un tasso convenzionale, non dandosi luogo ad alcun reale investimento. Conseguenza di ciò è che quel montante ha natura esclusivamente *virtuale*. Esso ha la sostanza di una posta contabile, misurante il credito che il lavoratore acquisisce nei confronti della collettività per aver fornito i mezzi necessari al pagamento delle pensioni in essere. Si tratta, purtroppo, di un credito solo morale, corrispondente al già citato *debito implicito* del sistema: debito, del quale nessuno stato patrimoniale reca traccia.

È evidente l'analogia con la modalità di formazione del TFR: anch'esso ha la natura di un montante, pur se i tassi annui impiegati per le successive capitalizzazioni sono diversi da quelli usati per il calcolo di M .

La quantità $K(\eta)$ è di più difficile descrizione. La sua modalità di calcolo è riferita nello Allegato tecnico al Decreto 22 giugno 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

talizzazione, ma non può nemmeno considerarsi *a ripartizione*. Non si dà infatti luogo né ad una ripartizione delle entrate annue fra gli aventi diritti (i pensionati ricevono ogni anno quanto stabilito), né ad una ripartizione degli oneri annualmente necessari tra chi è tenuto a farsene carico (i contributi sono dovuti anch'essi in misura fissa). I conti quadrano esercizio dopo esercizio solo grazie all'intervento a piè di lista da parte dello Stato.

documento, lo ammettiamo, per la cui lettura sono necessarie alcune competenze attuariali.

In termini precisi, $K(\eta)$ rappresenta il valor attuale medio¹⁰ di una rendita vitalizia unitaria annua, rivalutabile e reversibile: ossia, in prima approssimazione, il numero di euro che saranno in tutto pagati ad un individuo di età η avente diritto a ricevere un euro all'anno per tutto il resto della vita. Si tratta, naturalmente, di un valore medio, determinato in base alle probabilità che egli ha di vivere ancora uno, due, tre, ... anni. Gli euro che saranno (eventualmente: se l'individuo arriverà a riscuoterli) pagati nel futuro, vengono però, da una parte, incrementati anche per preservarne il potere d'acquisto, e dall'altra considerati nel loro valore attuale scontandoli in base ad un *tasso tecnico* convenzionalmente stabilito. Infine, viene riconosciuto ad un coniuge che sopravviva il diritto a ricevere, a sua volta per tutta la sua vita residua, una quota stabilita di quell'euro.

Il prodotto $p_o K(\eta)$ che compare a destra della (1) dà allora il valor attuale medio di tutto quanto il neopensionato di età η (e il suo eventuale coniuge superstite) riceverà a titolo di trattamento di quiescenza.

Nei termini ora illustrati, la relazione (1) esprime dunque, come più volte detto, l'uguaglianza esatta tra i contributi che sono stati versati e le rate di pensione che saranno riscosse.

13 gennaio 2019

¹⁰ Ricordiamo di aver osservato che l'estensore del DL 252/2005 ha dimenticato l'aggettivo "medio": peraltro, come tra poco si vedrà, del tutto essenziale.

IBL Focus

Chi Siamo

L'Istituto Bruno Leoni (IBL), intitolato al grande giurista e filosofo torinese, nasce con l'ambizione di stimolare il dibattito pubblico, in Italia, promuovendo in modo puntuale e rigoroso un punto di vista autenticamente liberale. L'IBL intende studiare, promuovere e diffondere gli ideali del mercato, della proprietà privata, e della libertà di scambio. Attraverso la pubblicazione di libri (sia di taglio accademico, sia divulgativi), l'organizzazione di convegni, la diffusione di articoli sulla stampa nazionale e internazionale, l'elaborazione di brevi studi e briefing papers, l'IBL mira ad orientare il processo decisionale, ad informare al meglio la pubblica opinione, a crescere una nuova generazione di intellettuali e studiosi sensibili alle ragioni della libertà.

Cosa Vogliamo

La nostra filosofia è conosciuta sotto molte etichette: "liberale", "liberista", "individualista", "libertaria". I nomi non contano. Ciò che importa è che a orientare la nostra azione è la fedeltà a quello che Lord Acton ha definito "il fine politico supremo": la libertà individuale. In un'epoca nella quale i nemici della libertà sembrano acquistare nuovo vigore, l'IBL vuole promuovere le ragioni della libertà attraverso studi e ricerche puntuali e rigorosi, ma al contempo scevri da ogni tecnicismo.